



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE GENERALE
COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA
REGIONALE E SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

AREA DI COORDINAMENTO
FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E
LAVORO

Prot. n.
da citare nella risposta

213628 P. 060. 020

Data

28/06/2011

Allegati

Risposta al foglio del

Numero

Oggetto: Carta dei tirocini e stage di qualità in Regione Toscana. Art. 11 del D.L. n.138/2011. Modalità operative

Ai Dirigenti delle
Amministrazioni Provinciali
e del Circondario Empolese-Valdelsa
Settore Formazione Professionale –
Istruzione

LORO SEDI

La Regione Toscana, con la DGR n.339/2011 (successivamente modificata dalla DGR n.710/2011) ha approvato la “Carta dei tirocini e stage di qualità in Regione Toscana” definendo, in sintesi, la natura del tirocinio e le modalità di attivazione e di applicazione, prevedendo inoltre un contributo regionale e un incentivo all’assunzione.

Tali atti amministrativi, adottati in virtù della competenza regionale in materia stabilita dalla Corte Costituzionale con sentenza n.50 del 13/01/2005, sono preliminari all’emanazione di una legge regionale che disciplinerà compiutamente la materia.

Lo scorso 13 Agosto, il Governo ha emanato il D. L. n.138 (pubblicato sulla G.U. n.188 del 13/08/2011) con il quale, all’art.11 rubricato “*Livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini*”, ha disciplinato al comma 1 l’attivazione dei tirocini prevedendo che possano essere attivati solo nei confronti dei neodiplomati e dei neolaureati per una durata massima di sei mesi, proroghe comprese, entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio, definendo deroghe per specifiche tipologie di soggetti svantaggiati.

Il comma 2 del citato art.11 stabilisce che in assenza di una specifica disciplina regionale resta applicabile la normativa in materia (art. 18 della L. 196/97 e D.M. 142/98), nella misura in cui sia compatibile con le norme di cui al comma 1, norme che sembrano formulate in maniera vincolante anche per il legislatore regionale.

La Regione Toscana sta valutando se tali norme siano lesive delle competenze regionali in materia e, conseguentemente, se impugnare la legge di conversione del decreto davanti alla Corte Costituzionale.

Per il momento, comunque, è necessario garantire l'applicazione delle disposizioni contenute nel D.L. 138/11.

Di conseguenza, la Carta dei tirocini e stage di qualità in Regione Toscana continua a produrre effetti per le parti non in contrasto con quanto previsto dall'art.11, comma 1 del D.L. n.138/11. Le modifiche introdotte con riferimento ai titoli dei singoli paragrafi della Carta, sono le seguenti:

- **Definizione di tirocinio:** l'espressione "persona in cerca di lavoro" deve essere interpretata come neodiplomati, neolaureati, disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, condannati ammessi a misure alternative di detenzione;
- **Modalità di applicazione:** in aggiunta a quelle previste, il tirocinio può essere attivato entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio, esclusivamente nel caso di neo-diplomati e neo-laureati;
- **Durata:** la durata del tirocinio non può essere superiore a sei mesi, proroghe comprese.

Rimane pertanto invariata la restante disciplina di cui alla DGR. n.710/2011; in particolare, il rimborso regionale della borsa di studio, l'incentivo all'assunzione e le condizioni per accedervi (condizione professionale, età e corresponsione della borsa di studio), nonché le deroghe previste nei confronti di coloro che rientrino nelle categorie previste dalla legge n.68/99.

I tirocini promossi (ovvero per i quali sia stata firmata la relativa convenzione) dal 01/06/2011 fino al 12/08/2011, **ancorché non comunicati alla Regione Toscana nelle modalità previste dall'avviso approvato con D.D. n.2175/2011, sono regolati dalla DGR. n.710/2011.**

Infine, è opportuno elencare le modifiche alla Carta dei tirocini introdotte con la delibera GR 710/11:

- le imprese dell'artigianato artistico e tradizionale indicate nell'articolo 8 e nell'allegato A del regolamento 55/R 2009, attuativo della legge regionale 53 /2008 possono attivare tirocini anche se non hanno dipendenti a tempo indeterminato;
- i tirocini attivati con soggetti appartenenti alla legge n.68/99 non sono computati nel novero dei tirocini attivabili;
- nel caso in cui il soggetto promotore sia un centro per l'impiego, il soggetto ospitante può assumere a suo carico l'onere della copertura assicurativa;
- l'importo della borsa di studio a titolo di rimborso spese deve essere di almeno 400,00 Euro mensili per poter accedere al rimborso di 200,00 Euro da parte della Regione;
- l'importo della borsa di studio a titolo di rimborso spese a carico integrale della Regione non può superare la somma di Euro 400,00 per le categorie di cui alla L. 68/99.

Cordialmente

Il dirigente responsabile
Alessandro Compagnino

